

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1922

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PISTONE, BELLILLO, SCIACCA, MAURA COSSUTTA, BENVENUTO,  
BUONTEMPO, LUCIDI, ROCCHI, MOLINARI, LEONI, ANGELA NA-  
POLI, CENNAMO, LAMORTE, PALMIERI, ARMANDO COSSUTTA**

Disposizioni in materia di interventi per i beni  
e le attività culturali

*Presentata il 7 novembre 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto (dapprima ai sensi del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, poi ai sensi della legge n. 448 del 1998, e infine ai sensi della legge n. 494 del 1999), personale qualificato con 1.500 contratti di lavoro a tempo determinato per fare fronte all'evento giubilare e 1.000 unità di lavoro, sempre a tempo determinato *part-time*, al fine di assicurare l'apertura quotidiana, con orario prolungato, di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato; un ampio settore culturale che riveste per lo Stato italiano un ruolo di notevole rilevanza sociale ed economica.

La politica fin qui perseguita dal Ministero per i beni e le attività culturali ha determinato un incremento di visitatori e di introiti che nel quadriennio 1997-2000 ha davvero raggiunto risultati eccezionali, grazie anche agli orari prolungati serali, possibili per la presenza di tale personale, che ha offerto un servizio efficiente, di guida e di accoglienza, per i visitatori italiani e stranieri, con un livello di qualificazione professionale elevato. Infatti, i musei dove sono stati impiegati tali lavoratori osservano tutti l'orario sulle 11 ore di apertura, per almeno sei giorni la settimana.

Nell'arco del triennio 1997-1999 nei musei italiani si è registrato un incremento del numero dei visitatori: dai 27

milioni del 1997 ai 27 milioni e 648 mila del 1998, agli oltre 28 milioni del 1999, con incassi che vanno dai 109 miliardi di lire del 1997, ai 126 miliardi del 1998 e ai 130 miliardi del 1999, con una crescita percentuale superiore al 10 per cento su base annua. Tale andamento ha avuto un ulteriore picco nell'anno 2000. Il successo che ha coronato l'azione del Ministero ha però, adesso, l'urgenza di dotarsi di risorse aggiuntive non solo per ripianare i vuoti d'organico creati con i prepensionamenti ma soprattutto per fare fronte alle nuove aperture di siti museali ed espositivi.

Per questa ragione, una prima decisione che andava in questa direzione, con una recente normativa, è stata adottata con la proroga fino al 31 dicembre 2001 per i lavoratori in questione che, altrimenti, avrebbero cessato la loro opera lavorativa il 30 giugno dello stesso anno.

Gli addetti ai servizi di vigilanza, inoltre, sono oggi in termini assoluti inferiori

a quelli del 1990, un dato che diventa ancor più significativo se lo confrontiamo con i numeri dei visitatori dei nostri maggiori musei, tenuto altresì conto del fatto che ci sono musei e collezioni sconosciuti o ignorati dal grande pubblico e che meriterebbero, invece, di essere adeguatamente valorizzate.

I 2.500 lavoratori diventano, dunque, una risorsa umana indispensabile per continuare a garantire un'opportuna apertura dei siti culturali italiani e per consolidare ed estendere queste esperienze che si sono dimostrate altamente positive per l'intero sistema dei beni culturali.

Per tale motivo la presente proposta di legge intende autorizzare il Ministero per i beni e le attività culturali ad avvalersi di tali lavoratori fino al 31 dicembre 2005 e procedere ad una progressiva immissione, nel triennio 2003-2005, di detto personale nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, per la progressiva immissione nel triennio 2003-2005 del medesimo personale nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive, da definire d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze.

## ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 21,351 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,26



\*14PDL0023250\*